



**Regolamento Comunale
concernente l'armamento
degli appartenenti alla Polizia Locale**

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 29/03/2023

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 2, comma 1).

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestate con armi.

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 4).

1. Gli appartenenti al Servizio che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati di arma individuale costituita da arma corta semiautomatica individuata con provvedimento del Comandante.

A norma dell'art. 4, comma 2, del DM 4 marzo 1987, n. 145, il tipo, la marca, il modello e il calibro dell'arma in dotazione potrà essere scelta tra quelle di cui all'elenco delle armi pubblicate sul sito del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), che è titolare della competenza esclusiva in ordine alla verifica, per ciascun esemplare, della qualità di "arma comune da sparo", ai sensi dell'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del DL 6 luglio 2012, n. 95.

Possono altresì essere dotati di strumenti atti alla propria difesa come spray urticanti OC con erogazioni nebulizzanti non avente attitudine a recare offesa alla persona e che corrisponda alle caratteristiche tecniche specificamente dettagliate all'art. 1, del Decreto Ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 (emanato in attuazione dell'art. 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94), previa formazione del personale; nonché dotazione delle manette quali mezzi di coazione fisica.

2. Non si ritiene necessario dotare la Polizia Locale:
 - a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
 - b) di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, artt. 3 e 14, comma 5).

1. L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, sarà disposto con determinazione del responsabile del servizio vigilanza.
2. Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservato dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 - Deposito delle armi – Consegnatario.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 12, comma 4).

1. Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

- le funzioni di custodia delle armi sono svolte da ogni appartenente al Servizio di P.M. per l'arma ad essi assegnata;
 - le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5, 7, 8 e 9, dal Responsabile del Servizio di P.M.
 - al personale di ruolo, appartenente al Servizio, che dovrà ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza, l'assegnazione dell'arma sarà fatta in via continuativa.
2. può essere corrisposta al personale indennità di custodia, nei modi previsti dalla legge, previa consultazione delle OO. SS. di categoria.
 3. le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.
 4. Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
 5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 14).

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.
2. Le armi di scorta o comunque non in dotazione della Polizia Locale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del responsabile del servizio in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
3. Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
4. Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal capo ufficio che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del servizio di Polizia Locale, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Art- 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni.
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 14).

1. L'ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal responsabile del servizio di Polizia Locale.
2. Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente viste dal responsabile del servizio di Polizia Locale, per:
 - le ispezioni settimanali e mensili;
 - le riparazioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 7 - Consegna delle armi e del munizionamento.
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 6, comma 1).

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualità di "agente di pubblica sicurezza", al momento

di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

2. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 11).

1. L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al contenuto della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 21 e 22.
2. È fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 15, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:
 - a) l'arma quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
 - b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 - Controlli e sorveglianza

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 16).

1. Controlli giornalieri sono effettuati dal responsabile all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 6.
3. Il Sindaco ed il responsabile del servizio della Polizia Locale possono disporre visite di controllo e ispezioni periodiche.

Art. 10 - Doveri del responsabile del servizio.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 17).

1. Il responsabile del servizio sovrintende con la massima diligenza:
 - a) alla custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi, a lui commesse, ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11 - Denuncia di smarrimento e furto dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 12, comma 4).

1. Dello smarrimento o del furto delle armi o parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di

provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO III - TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 6).

1. Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad esso specificatamente destinato, i servizi di Polizia Locale di cui al seguente prospetto:
 1. Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
 2. Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
 3. Servizi di polizia stradale;
 4. Servizi di pattugliamento, accertamento ispezioni e sopralluogo;In via temporanea e provvisoria ed in attesa della definizione di procedura di armamento che dovrà avvenire entro un anno dall'approvazione del presente atto, i Servizi di Polizia di cui ai precedenti comma 1 e 2 potranno essere resi in servizio dagli operatori di Polizia Locale, ancorché privi di qualifica di PS, senza arma, purché svolti congiuntamente ad altra forza di Polizia munita di regolare armamento (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, CFS, Polizia Locale di altri Enti, ecc.) fatta eccezione per quei Servizi Notturni da espletarsi non oltre le ore 02.15, esclusivi di vigilanza stradale, Traffico, controllo chiusura locali, assistenza e servizi informativi a sagre, fiere, cerimonie e manifestazioni pubbliche ed esclusi i Servizi di Ordine Pubblico. I punti 3 e 4 potranno essere svolti senza la necessità dell'arma in via temporanea e provvisoria come sopra definito, escluse le ispezioni ed i sopralluoghi che saranno ritenuti a rischio dagli operatori stessi.
2. Al personale di Polizia Locale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 13 - Determinazione dei servizi svolti senza armi.
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 6).

1. Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa i servizi di cui al seguente prospetto:
 1. Assistenza alle sedute del consiglio;
 2. Cerimonie religiose.
2. Al personale di Polizia Locale avente la qualifica di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione del precedente art. 12 è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

Art. 14 - Servizi prestati con arma.
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 5).

1. Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme, o recano apposita tessera distintivo, e portano l'arma nella fondina esterna corredata di indicatore di riserva.
2. Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 legge 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, comma 2, del Regolamento approvato con D.M. n° 145/1987) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 15 - Modalità per l'assegnazione dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 5).

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal sindaco per un periodo non superiore ad anni quattro, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a) le generalità complete dell'agente;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d) la descrizione del munizionamento.
2. Del procedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé;
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento;
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto;
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

6. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposta di volta in volta con provvedimento del Sindaco.
7. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettere da a) a d), nonché:
 - il servizio da espletare in armi.
 - la durata del servizio;
 - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
8. In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, assente dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 21.

Art. 16 - Revoca dell'assegnazione dell'arma.

1. Il sindaco in qualsiasi momento che ricorrano gravi e comprovati motivi può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'assegnazione dell'arma.

Art. 17 - Prelevamento e versamento dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 10).

1. L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 15, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
2. L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Locale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione o dal Prefetto.

Art. 18 - Servizi di collegamento o di rappresentanza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 8).

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 19 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 9).

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massimo, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.
2. Nei casi previsti dal precedente art. 17 e dal precedente comma il sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 20 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 7).

1. Gli addetti della Polizia Locale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 21 - Assegnazione dell'arma per difesa personale.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 6).

1. Nell'ambito dei Servizi indicati al precedente art. 12, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale, sempreché tale esigenza trovi fondamento in elementi attinenti al servizio e si espleti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 22 - Addestramento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 18)

1. Gli addetti di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati.

Art. 23 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 19).

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Comandante potrà disporre per l'addestramento degli agenti e dei funzionari, del Poligono Virtuale con tecnologia 3D.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Accertamenti psico - fisici.

1. Con cadenza almeno triennale gli addetti alla Polizia Locale che prestano servizio armati devono essere sottoposti ad appositi accertamenti mirati a confermare i requisiti psico - fisici richiesti dalla normativa vigente.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Altra copia sarà depositata ed affissa nei locali a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 26 - Comunicazione del regolamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, art. 2, comma 2).

1. Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato
 - al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
 - al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
 - alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - alle leggi regionali sulla Polizia Locale,
 - al D.M. 4 marzo 1957, n. 145.
2. Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni".

Art. 28 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.